



VICARIATO DI ROMA

UFFICIO LITURGICO
Prot. N. 10/09

Roma, 31 maggio 2009
Domenica di Pentecoste

Norme per la concessione di Reliquie custodite nella Lipsanoteca della Diocesi di Roma

La Diocesi di Roma serba con cura nella propria Lipsanoteca un patrimonio di inestimabile valore spirituale. Questo *scrigno di santità* custodisce *ab immemorabili* reliquie che, dal primo secolo fino al presente, attestano l'ininterrotta presenza nella vita della Chiesa di uomini e donne che hanno corrisposto in maniera esemplare alla comune vocazione alla santità.

Volendo mantenere la prassi di condividere alcune reliquie ivi custodite con le Chiese locali, in segno di comunione con la Chiesa di Roma, si dispone quanto segue per la loro concessione:

1. La Lipsanoteca diocesana è in grado di concedere solo reliquie di santi la cui nascita al cielo è attestata dopo il V secolo.
2. Le reliquie sono concesse unicamente per il culto pubblico (cf. *CIC* can. 834 §2). Nella richiesta deve essere specificato il nome dell'edificio sacro, o altro luogo destinato al culto divino, ove le reliquie saranno custodite ed esposte alla venerazione dei fedeli.
3. Le reliquie devono essere richieste direttamente dal Vescovo Diocesano (cf. *CIC* can. 134 §3) alla cui autorità è sottoposto l'edificio sacro o altro luogo di cui sopra (cf. n. 2).
4. Le reliquie sono di dimensioni molto piccole e collocate in una teca chiusa da filo rosso fissato con ceralacca, con impresso il sigillo del Vicariato di Roma.
5. Il rito della dedicazione di un altare o di una chiesa richiede che « le reliquie siano di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo umano » (cf. *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cap. II e IV, Praenotanda nn. 5 e 11, Typis Polyglottis Vaticanis 1977). Per questo motivo, le reliquie di cui sopra non sono adatte a questo scopo.
6. La domanda deve essere indirizzata al Direttore di questo Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma. *Exceptis excipiendis*, non si accolgono richieste pervenute in forma telematica.
7. Le reliquie tratte dalla Lipsanoteca della Diocesi non potranno essere alienate validamente in nessun modo, né essere trasferite in modo definitivo. La vendita, assolutamente illecita, è penalmente sanzionata dal Codice di Diritto Canonico (cf. cann. 1190 e 1376).
8. Per dare corso alle molte richieste, provenienti da tutto il mondo, non si concedono più di tre reliquie per luogo.
9. Le reliquie concesse sono accompagnate dall'Autentica firmata dal Cardinale Vicario, dal Vicegerente o dai Vescovi Ausiliari, munita del timbro a secco del Vicariato di Roma e debitamente protocollata in questo Ufficio Liturgico.

P. Giuseppe Midili
Direttore